

	<b>COMUNE DI MISILMERI</b>	
	(Città metropolitana di Palermo)	
	Piazza Comitato 1860, n. 26, 90036 Misilmeri	
091/8711300		<a href="http://www.comune.misilmeri.pa.it">www.comune.misilmeri.pa.it</a>

### ORDINANZA SINDACALE

n. 97 del 27 settembre 2019

**Oggetto:** Provvedimenti urgenti in materia di gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati e prevenire emergenze igienico – sanitarie a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. - Reitera Ordinanza Sindacale n. 27 del 31 marzo 2019.

Il Sindaco

Premesso:

- che, come è noto, in virtù di Ordinanze ex art.191 D.lgs. n.152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana, dal 01/10/2013 ad oggi, il servizio di igiene ambientale nel Comune di Misilmeri è stato garantito mediante una speciale forma di gestione commissariale degli ATO da parte della Regione Siciliana nelle more della definizione delle procedure di affidamento al nuovo gestore unico, secondo le modalità previste dall'art. 15 L.R. n°9/2010 e s.m.i.;

- che durante tale forma di gestione commissariale, nelle more dell'avvio a regime della ciclo di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. nel territorio del Comune di Misilmeri è stata garantita mediante l'attività sinergica posta in essere tra il Comune di Misilmeri, che mette a disposizione le risorse strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati (nolo a freddo degli automezzi pesanti e leggeri necessari alla raccolta e trasporto dei R.S.U., logistica, attrezzature, materiali di consumo, etc.) e il Commissario Straordinario di nomina Regionale che mette a disposizione il personale operativo dipendente Co.In.R.E.S. ATO PA4 assegnato per centro di costo al Comune oltre, nell'ultimo periodo, il personale integrativo contrattualizzato dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest necessario al raggiungimento degli attuali obiettivi percentuali di raccolta differenziata che superano l'80 %;

- che nell'ottica di garantire la continuità del servizio mantenendo l'attuale organizzazione della raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale (Obiettivo R.D. raggiunto > 80 %), nelle more dell'attivazione e del completamento dell'iter procedurale finalizzato all'affidamento unitario del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. da parte della S.R.R. competente, sono ad oggi vigenti le seguenti Ordinanze contingibili ed urgenti che recepiscono, tra l'altro le ultime Ordinanze n. 7/Rif. del 3 dicembre 2018 e n. 4/Rif. del 7 giugno 2018 (all'art. 3, comma 1 si ribadisce l'obbligo per i comuni di attivare entro il 30 giugno 2018, ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli art. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta):

1) Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 48 del 05/06/2018 di reitera dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 95 del 05/12/2018 che ordina, tra le altre cose:

- di mantenere l'attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale mediante reitera per mesi 6 dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 95 del 05 dicembre 2018 (art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), nelle more dell'espletamento della gara unica ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. da parte della S.R.R.

- di espletare una nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio di nolo senza conducente, in scadenza il 31 luglio 2019 degli automezzi necessari per effettuare la raccolta differenziata porta a porta nell'intero territorio comunale.

- che tutto il personale individuato e assegnato dal Commissario Straordinario, dovrà operare utilizzando gli automezzi messi a disposizione dal Comune di Misilmeri secondo l'organizzazione programmata dallo stesso Comune per il raggiungimento degli obiettivi, con le stesse modalità sino ad oggi adottate.

- che ai fini dell'attuazione dell'Ordinanza occorra derogare alle seguenti norme:

a) Al fine di consentire l'avvio del modello di raccolta porta a porta sull'intero territorio comunale, nelle more dell'espletamento della gara unica da parte della S.R.R., alla L.R. 9/2010 e ss. mm. ii.

b) Al fine di consentire l'utilizzo degli automezzi noleggiati senza conducente al personale Co.In.R.E.S. e della S.R.R. individuato, alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, al D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e al D.Lgs. n. 152/2006 in tutte le norme inerenti le procedure relative all'iscrizione e alla disponibilità degli automezzi per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nonché il trasporto.

c) Al D.Lgs. n. 50/2016 per quanto strettamente necessario ai fini dell'attivazione dell'Ordinanza.

2) Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 96 del 24/09/2019 di reitera dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 22 del 28/03/201 (che a sua volta reitera la n. 71 del 02/10/2018) che attiva n. 2 aree di raccolta temporanea e provvisoria a supporto della logistica della raccolta differenziata porta a porta.

- Che tale speciale forma di gestione (Ordinanza P.R.S. n.7/rif del 03/12/2018) è scaduta il 31/03/2019 senza che, allo stato attuale, siano stati assunti da parte degli organismi sovracomunali competenti, provvedimenti utili a scongiurare la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del territorio del comune di Misilmeri;

- che la L.R. 9/2010 prevedeva un cronoprogramma di attuazione che ha subito dei rallentamenti non imputabili a questo Ente;

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR), società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., seppur in ritardo ha costituito gli organi societari (C.d.A) in data 18/12/2018.

- che la predetta Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR), società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dovrà provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari per espletare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 nonché avviare e completare tutte le attività istituzionali per l'avviamento della stessa previste dalla L.R. n° 9/2010 compreso il trasferimento delle unità di personale ai nuovi gestori individuati dagli ARO e alla S.R.R.

- che in data 27 marzo 2019 con nota prot. 13527 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, preannunciando, secondo motivazioni non condivisibili, che il Presidente della Regione non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 per assicurare "la speciale forma di gestione", ha dato indicazioni agli Enti Locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- che nel suddetto documento viene indicato che i Sindaci Metropolitani ed i Commissari Straordinari delle ex Province possono emettere Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni della L.R. 9/2010 art.15 e 19 nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro e non oltre il termine necessario al superamento delle criticità, per assicurare una speciale forma di gestione volta al superamento di tali criticità; e che "i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del

servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, l.r. n. 9/2010”;

Preso atto

- che il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo non ha emesso il provvedimento di che trattasi e ha pubblicamente dichiarato l'intendimento di non emetterlo;

Considerato

- che la mancata emissione di un'Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 sia da parte del Presidente della Regione Siciliana che da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo per assicurare una speciale forma di gestione comporterebbe, alla mezzanotte del 30.09.2019, il verificarsi dell'interruzione dei servizi erogati nel territorio del comune di Misilmeri, in quanto non sarebbe neanche possibile dare seguito alle Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ad oggi in vigore e citate in premessa, con la conseguente insorgenza di emergenze igienico – sanitarie, con nocumento per la salute pubblica e l'ambiente;

- che pertanto è necessario sopperire al venir meno del principio di leale collaborazione fra gli Enti da parte del Presidente della Regione Siciliana con provvedimento atto ad assicurare la continuità gestionale del servizio d'igiene urbana nel territorio comunale;

ATTESO CHE

A seguito di quanto esposto e considerato nella superiore narrativa la sospensione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Misilmeri arrecherebbe grave pericolo per la tutela dell'igiene e della salute pubblica dei cittadini di Misilmeri, comportando gravissime e prevedibili refluenze in ambito di protezione civile;

RITENUTO CHE

In assenza di urgenti provvedimenti assunti dalle competenti autorità sovracomunali il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile, ha il dovere di:

- scongiurare l'ingenerarsi di gravi minacce all'igiene e alla salute pubblica dei cittadini nell'ambito del territorio comunale di competenza;

- evitare le disastrose conseguenze per l'immagine e per il tessuto socio economico della città;

- prevenire eventuali conseguenze in ordine alla protezione civile che potrebbero essere causate dall'inevitabile situazione emergenziale che si creerebbe a causa della mancata prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

RITENUTO, ALTRESI',

che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti applicativi di un'ordinanza ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/2006 da parte dei Sindaci;

VISTA

- la legge 07.08.1990, n. 241;

VISTI:

- l'articolo 15, comma 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'articolo 50 comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 54 comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile, in virtù delle norme superiormente epigrafate,

ORDINA

Al Legale rappresentante di Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, in deroga all'art.19 comma 2 della L.R. n.9 del 2010, a far data dall'1 ottobre 2019 e per la durata di mesi sei (6) e comunque fino a quando non saranno adottati dalle competenti autorità sovracomunali provvedimenti utili a garantire il regolare svolgimento del servizio, e nelle more che la SRR provveda agli adempimenti di competenza, ivi compreso il formale trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, di svolgere e garantire, in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità, e in nome e per conto del Comune di Misilmeri, il servizio di gestione integrata dei rifiuti anche ricorrendo, qualora possibile, ad azioni finalizzate ad evitare il ricorso da parte del Comune di Misilmeri delle Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 48 del 05/06/2019 e n. 96 del 24/09/2019 citate in premessa, avvalendosi del personale, operativo e amministrativo, della struttura organizzativa in atto esistente (Co.In.R.E.S. ATO PA4 – consorzio d'ambito in liquidazione), degli organi amministrativi, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dallo stesso consorzio e delle relative autorizzazioni;

#### DISPONE E RENDE NOTO

che gli effetti della presente Ordinanza potranno cessare anticipatamente all'avvenuta contrattualizzazione ed all'avvio concreto del servizio da parte del nuovo gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

#### DISPONE E RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, nella persona del Geom. Rosolino Raffa che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti e degli eventuali necessari impegni di spesa in attuazione della presente ordinanza;

#### DISPONE


- La immediata trasmissione della presente ordinanza al presidente della SRR Palermo Ovest per quanto di competenza e per l'adozione degli atti e provvedimenti successivi;
- La immediata pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Misilmeri e la contestuale trasmissione e comunicazione alla Prefettura U.F.G. di Palermo anche ai fini delle valutazioni di competenza, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, all'Assessore Regionale della Salute, all'ARPA Regionale, all'ASP di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, alla SRR Palermo Provincia Ovest, alla Questura di Palermo – Commissariato di Bagheria;
- La immediata trasmissione della presente Ordinanza a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica affinché diano assistenza nella esecuzione della stessa;
- L'immediata notifica della presente Ordinanza a mezzo messo notificatore del Comune di Misilmeri al Legale rappresentante del Consorzio "Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione", con sede in Misilmeri in Via Scozzari, n. 22
- L'immediata notifica della presente Ordinanza a mezzo messo notificatore del Comune di Misilmeri al Responsabile dell'Area 5– LL.PP. e Manutenzioni nella persona del Geom. Raffa al fine dell'adozione degli atti di competenza;

#### AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.

Misilmeri, dalla Casa Comunale, li 30 settembre 2019

Il Sindaco



Rosalia Stadarelli